

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO
IV sezione civile

444/07
5662/07

Il Giudice, dott.ssa Lucia Formica;
all'udienza del 13 aprile 2007, ha pronunciato, dando lettura di dispositivo e motivazione,
la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con
ricorso ex art. 703 c.p.c., da:

[REDACTED] elettivamente domiciliata in Milano,
viale Papiniano n. 45, presso lo studio dell'avv. Pietro Santoro, che la rappresenta e difende
per procura in calce al ricorso;

RICORRENTE

contro

[REDACTED] elettivamente domiciliata in Milano, via
Passione n. 5, presso lo studio dell'avv. Dario Riccardi che la rappresenta e difende per
procura in calce alla memoria difensiva del 10.3.2006;

RESISTENTE

CONCLUSIONI precisate all'udienza del 13 aprile 2007

Per parte ricorrente: "si ribadisce la dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio, già
notificata alla controparte";
per la resistente come da fogli allegati.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso regolarmente notificato unitamente al decreto di fissazione della prima
udienza, la sig.ra [REDACTED] sponesse che la resistente [REDACTED]
proprietaria di un terrazzo confinante con il suo, nell'aprile 2005 aveva installato lungo il
confine un telo di plastica opaco, così provocando una riduzione di aria e luce sul terrazzo
limitrofo con conseguente pregiudizio per la godibilità da parte delle persone e sofferenza
delle piante esistenti; chiedeva disporsi la manutenzione nel possesso del terrazzo con
ordine alla resistente di rimuovere il telo;

la resistente, ritualmente costituita, eccepiva in primo luogo la decadenza della ricorrente
dall'azione esercitata, osservando che il telo in questione era stato collocato per la prima
volta nell'autunno 2004 e successivamente sostituito con quello attuale solamente per
andare incontro ad una richiesta della ricorrente che l'avrebbe preferito di colore chiaro;

nel merito, osservava che il telo era necessario per tutelare il suo diritto alla riservatezza rispetto al terrazzo ed anche all'appartamento comunicante; in via riconvenzionale, la resistente assumeva che piuttosto il ricorso della controparte costituiva turbativa del suo possesso e, quindi, chiedeva che le fosse ordinato di cessare le molestie di diritto oltre alla condanna al risarcimento del danno anche da lite temeraria;

dopo l'assunzione di sommarie informazioni, il Giudice respingeva la domanda cautelare con ordinanza del 15.5.2006, così motivata: *"rilevato che la ricorrente lamenta la lesione del possesso del suo terrazzo ad opera della vicina che, sul proprio terrazzo e lungo la recinzione posta al confine, ha collocato un telo non trasparente, che consente un minor flusso di aria e luce rispetto alla preesistente siepe; ritenuto che rientra tra le facoltà del proprietario – possessore apporre lungo il confine tra il proprio bene e quello altrui uno schermo che impedisca la vista, a tutela della riservatezza; l'installazione del telo in questione costituisce, dunque, legittimo esercizio del possesso della resistente sul proprio terrazzo e, pertanto, la lamentata condotta non può integrare spoglio o turbativa del possesso della ricorrente, né atto emulativo perché dettato non già dall'intento di nuocerle bensì da quello di tutelare un proprio diritto"*;

con la stessa ordinanza veniva disposta la conversione del rito per la fase del merito possessorio;

la resistente depositava memoria con cui ribadiva le domande ed eccezioni già formulate e sviluppava le argomentazioni poste a fondamento delle stesse;

all'udienza del 8.3.2007 il procuratore della ricorrente depositava dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., regolarmente notificata alla controparte; il procuratore della resistente dichiarava di non accettare tale rinuncia;

all'odierna udienza la causa viene decisa nei modi previsti dall'art. 281 sexies c.p.c.;

poiché nessuna novità è emersa nel corso della fase del c.d. merito possessorio, non resta che confermare il provvedimento del 15 – 16.5.2007, di rigetto delle domande proposte dalla sig.ra [REDACTED]

quanto alle domande riconvenzionali, si osserva in primo luogo che la turbativa del possesso tutelabile ai sensi dell'art. 1170 c.c. deve necessariamente tradursi in una interferenza con la relazione di fatto tra il possessore e la cosa; anche la c.d. turbativa di diritto deve essere tale da impedire, in tutto o in parte, l'esercizio di tutte o alcune facoltà inerenti il possesso; tale carattere non è ravvisabile nell'azione intentata dalla sig.ra [REDACTED] che, seppure infondata (e per tale ragione, evidentemente, da respingere), non era idonea ad incidere sulla signoria di fatto tra l'arch. [REDACTED] e l'immobile di quest'ultima; non si ravvisano neppure gli estremi dell'azione temeraria, non bastando l'infondatezza della domanda a provare che la ricorrente abbia agito in mala fede, ossia con la consapevolezza di tale infondatezza o nel difetto dell'ordinaria diligenza per conseguirla. Le spese della fase cautelare seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite per la fase successiva, atteso che la rinuncia agli atti da parte della ricorrente non è stata accettata dalla resistente per insistere su domanda riconvenzionale risultata a sua volta infondata.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:

respinge la domanda di manutenzione nel possesso proposta dalla sig.ra [REDACTED]

nei confronti dell'arch. e volta ad ottenere la rimozione del telo
posto dalla resistente lungo il confine tra i rispettivi terrazzi;
respinge le domande riconvenzionali;
condanna la ricorrente alla rifusione a favore della resistente delle spese di lite relative alla
fase cautelare, che liquida in complessivi € 1.465,46 (di cui € 29,46 per spese, € 636,00 per
diritti, € 800,00 per onorari) oltre rimborso spese generali, IVA e CPA;
compensa le spese per la fase del merito possessorio.
Milano 13 aprile 2007

Il Giudice
dott. Lucia Formica



